
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione revocatoria fallimentare, valore della causa

L'entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l'entità di quanto effettivamente percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo. Sicchè, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al "disputatum", risulta sin dall'origine indeterminabile il valore dei crediti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revocatoria fallimentare.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 25.1.2016, n. 1274

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, della L. n. 794 del 1942, art. 9, comma 3, dell'art. 12 preleggi e dell'art. 10 c.p.c., contestando che sia possibile distinguere tra revocatorie ordinarie e revocatorie fallimentari, atteso il significato letterale delle norme e considerata la ormai consolidata giurisprudenza della comune natura indennitaria delle due azioni.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 114 e 115 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di giustificare il riferimento a un valore compreso tra Euro 258.300,01 ed Euro 516.500,01, anzichè al valore dei crediti ammessi al passivo, certamente superiore a due milioni di Euro.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 86 c.p.c., in relazione all'art. 91 c.p.c., lamentando il mancato riconoscimento delle spese di causa in favore della parte vittoriosa.

Occorre piuttosto rilevare che l'entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l'entità di quanto effettivamente percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo. Sicchè, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al "disputatum" (Cass., sez. 3, 12 giugno 2015, n. 12227, m. 635718, Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19013, m. 598672, Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014, m. 598765), risulta sin dall'origine indeterminabile il valore dei crediti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revocatoria fallimentare.

Considerato l'incerto argomentare dei giudici del merito, le spese possono essere compensate integralmente.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.